

Regolamento elettorale

Proposta del Comitato Direttivo 24.01.2024

Art. 1 Ordine delle elezioni

Le elezioni vengono effettuate nel seguente ordine:

- a) Presidenza GISO Svizzera (1)
- b) Segretariato centrale GISO Svizzera (1)
- c) Vice Segretariato centrale GS Svizzera (1)
- d) Comitato Direttivo GISO Svizzera (6)
- e) Vice Presidenza GS Svizzera (2)
- f) Presidenza dell'assemblea
- g) Revisione dei conti
- h) Rappresentanza ai congressi del PSS
- i) Rappresentanza sostitutiva ai congressi del PSS
- j) Delegazione per il Congresso YES al ricevimento dell'invito (12)
- k) Delegazione per il Congresso IUSY al ricevimento dell'invito (4)
- l) Rappresentanza della GISO in ulteriori gremi (1)
- m) Direzioni di dipartimento
- n) Comitati di dipartimento
- o) Direzione editoriale

Art. 2 Ufficio elettorale

Gli/le scrutatori/trici formano assieme alla direzione dell'assemblea l'ufficio elettorale. La Segreteria Centrale e la Vicesegreteria Central possono essere convocat* dalla direzione dell'Assemblea come supporto.

Se ci sono candidat* rappresentat* nell'ufficio elettorale, devono uscire dalla sala durante le elezioni che li/le riguardano.

Nel caso di voto segreto la dirigenza dell'assemblea si fa confermare il numero di membr* aventi diritto di voto presenti dagli/le scrutatori/trici. Successivamente gli/le scrutatori/trici riceveranno il conseguente numero necessario di schede di voto dalla dirigenza dell'assemblea.

Art. 3 Elezioni pubbliche e segrete

Nel caso ci siano più candidat* per un seggio, il voto è segreto. Se il numero di candidat* per una carica corrisponde al numero di seggi disponibili, il voto è pubblico ed effettuato in un unico turno. Le elezioni da Art. 1 a)-e) sono in ogni caso segrete.

2/3 de* delegat* aventi diritto di voto possono richiedere il voto – sia per elezione che votazione – segreto.

Art. 4 Calcolo della maggioranza assoluta

In tutte le elezioni e votazioni, la maggioranza assoluta viene calcolata nel modo seguente:

Numero schede di voto valide secondo Art. 5 diviso per due, completato oppure arrotondato al prossimo numero intero.

Se nel caso di elezioni più candidat* ottengono la maggioranza assoluta dei seggi liberi, coloro con il minor numero di voti vengono esclus*.

Art. 5 Schede valide e nulle nelle elezioni

Sono considerate schede nulle:

- Le schede contenenti nomi non inoltrati nel rispetto dei termini oppure non rispettando le direttive
- Le schede contenenti più nomi che seggi disponibili
- Le schede sulle quali appare più volte lo stesso nome (Cumulazione)
- Le schede illeggibili

Le schede vuote (tutte le linee sono vuote) sono dichiarate valide e vengono conteggiate per il calcolo della maggioranza assoluta.

Art. 6 Procedura elettorale

Nel caso di elezioni secondo Art. 1, è dichiarat* elett* chi raggiunge la maggioranza assoluta nel primo turno elettorale. Dopo il primo turno elettorale, la persona avente ricevuto il minor numero di voti – anche nel caso in cui nessun* abbia raggiunto la maggioranza assoluta – viene esclusa e non potrà quindi partecipare agli eventuali turni elettorali successivi. Se nel primo turno si erano presentat* unicamente due candidat*, nel secondo turno decide la maggioranza relativa.

Art. 7 Quota FLINTA nelle elezioni

Nelle elezioni valgono le quote FLINTA secondo Art. 8 degli Statuti.

La quota di persone FLINTA all'interno del comitato direttivo è riferita alla totalità de* nove membr*.

Art. 8 Competenza decisionale

Emendamenti al regolamento elettorale posso essere inoltrati fino all'inizio della discussione delle trattande elettorali all'ordine del giorno e verranno votati all'inizio di suddetto punto. Dopo inizio delle trattande elettorali non si possono più presentare proposte d'emendamento al regolamento elettorale. In caso di dubbi durante la procedura elettorale decide in modo definitivo la dirigenza dell'assemblea.